



UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

(ARDAULI – BIDONÌ - BUSACHI - FORDONGIANUS – NEONELI – NUGHEDU SANTA VITTORIA, SAMUGHEO, SORRADILE – ULA TIRSO)

Provincia di Oristano

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Annualità 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare, l'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 recante “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 190 del 24/07/2026 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026, secondo quanto disposto dal presente bando.

Articolo 1 – Finalità:

L'Unione dei Comuni del Barigadu in attuazione dell'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025, indice il presente bando pubblico per l'assegnazione dei contributi integrativi destinati al sostegno del pagamento dei canoni di locazione.

L'intervento è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla Legge n. 431/1998, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascun comune facente parte dell'Unione dei Comuni del Barigadu dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2 - Riferimenti normativi:

Il presente bando è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 36/36 del 9 luglio 2025;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

Articolo 3 - Destinatari dei contributi:

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nei comuni di Ardauli, Bidoni, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di deve sussistere al momento della presentazione della domanda ovvero per il periodo relativamente al quale viene richiesto il contributo.

Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

Sono ammessi al contributo:

- ✓ i titolari di contratti di locazione ad uso abitativo;
- ✓ i titolari di contratti di sublocazione;
- ✓ i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo è concesso anche qualora il canone di locazione sia stato materialmente corrisposto da un componente del nucleo familiare del richiedente.

Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente.

Tale requisito deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, purché sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno cui si riferisce il presente bando.

Nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia titolare soltanto di una quota di proprietà di un immobile, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

È ammesso al contributo anche il richiedente che, pur essendo titolare del diritto di proprietà su un immobile, si trovi nell'impossibilità giuridica di goderne, ad esempio in conseguenza dell'assegnazione dell'abitazione all'altro coniuge in sede di separazione personale o divorzio.

Articolo 4 – Esclusioni:

Sono esclusi dal beneficio:

- i titolari di contratti di locazione relativi ad unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i titolari di contratti riferiti ad immobili appartenenti a categorie catastali destinate ad usi diversi da quello abitativo.

Non sono ammessi al contributo i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 13/1989, ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non costituisce causa di esclusione.

Non sono altresì ammessi:

- i richiedenti titolari di contratti di locazione stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado;
- i contratti stipulati tra coniugi non legalmente separati;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale n. 13/1989;
- i richiedenti il cui contratto di locazione non sia intestato agli stessi, ancorché intestato ad altro componente del nucleo familiare.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo può essere riconosciuto al nucleo familiare residuo ovvero agli eredi, purché sia formalizzato il subentro nel contratto e siano posseduti tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 5 - Dotazione finanziaria:

I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie che la Regione Autonoma della Sardegna assegnerà al Comune di per l'annualità 2026.

La presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, il quale resta subordinato:

- ✓ all'effettivo trasferimento delle risorse regionali;
- ✓ alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- ✓ alla disponibilità delle risorse assegnate.

Qualora il fabbisogno complessivo risulti superiore alle somme assegnate dalla Regione, il responsabile del procedimento provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli aventi diritto secondo i criteri previsti dalla normativa regionale e dal presente bando.

Articolo 6 - Requisiti per l'accesso ai contributi:

Possono beneficiare del contributo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti e appartenenti ad una delle seguenti fasce reddituali.

Fascia A: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad € 15.908,10 ($€ 611,85 \times 13 \times 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE sia superiore al 14%.

Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE sia superiore al 24%.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante presentazione di valida attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente. L'Unione dei Comuni procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7 - Contributi concedibili:

L'ammontare del contributo concedibile varia in relazione alla fascia reddituale di appartenenza del richiedente.

Fascia A: Il contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone annuo sul valore ISEE del nucleo familiare e non può essere superiore ad € 3.098,74.

Fascia B: Il contributo è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone annuo sul valore ISEE

del nucleo familiare e non può essere superiore ad € 2.320,00.

L'effettiva erogazione del contributo resta subordinata all'assegnazione delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna e alla disponibilità delle stesse.

Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo:

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone di locazione è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità 2026, al netto degli oneri accessori.

Il canone da considerare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto nel corso dell'anno di riferimento.

Prima della liquidazione del contributo, ogni Comune procederà alla verifica dei canoni effettivamente corrisposti sulla base delle ricevute di pagamento, dei bonifici bancari o postali ovvero di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento.

Qualora emerga una differenza tra il canone dichiarato e quello effettivamente pagato, il contributo sarà rideterminato sulla base delle somme realmente corrisposte.

Sia nella fase di istruttoria sia nella fase di liquidazione, il contributo è calcolato sul canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e non è soggetto a riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità durante le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Determinazione del contributo:

Il contributo spettante è determinato sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il canone ritenuto sopportabile in relazione al valore ISEE.

Il canone sopportabile è pari a:

- ✓ 14% del valore ISEE, per i richiedenti appartenenti alla Fascia A;
- ✓ 24% del valore ISEE, per i richiedenti appartenenti alla Fascia B.

Il contributo così determinato non potrà comunque superare:

- € 3.098,74 per la Fascia A;
- € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio di calcolo:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Periodo di locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000 × 14% = € 1.400,00

Contributo massimo concedibile: € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00

Incremento del contributo:

È previsto un incremento del contributo fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, per i nuclei familiari che comprendono:

- ✓ persone ultrasessantacinquenni;
- ✓ persone con disabilità;

- ✓ ovvero soggetti in analoghe condizioni di particolare debolezza sociale,

In alternativa, l'unione dei Comuni può applicare l'innalzamento fino ad un massimo del 25% dei limiti reddituali previsti per l'accesso al contributo. Anche in caso di applicazione dell'incremento, il contributo non può superare: € 3.098,74 per la Fascia A; € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio di calcolo:

ISEE del nucleo familiare: € 7.000

Periodo di locazione: luglio-dicembre

Canone complessivamente dovuto: € 2.000

Canone sopportabile: $€ 7.000 \times 14\% = € 980$

Contributo spettante: $€ 2.000 - € 980 = € 1.020$

Incremento del 25%

$€ 1.020 + 25\% = € 1.275$

Contratti riferiti a più Comuni:

Qualora, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi, il contributo massimo spettante sarà determinato considerando il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento.

Successivamente il contributo sarà ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di locazione ricadente nel rispettivo Comune.

Il richiedente dovrà presentare domanda presso ciascun Comune interessato esclusivamente per il periodo di competenza.

Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo di locazione presentate in Comuni differenti.

Cumulo con altri benefici:

Ai fini della determinazione del contributo spettante, l'Unione dei Comuni non terrà conto, in sede di istruttoria, degli altri benefici eventualmente percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione.

Tali benefici saranno considerati esclusivamente in sede di liquidazione del contributo, al fine di evitare che il cumulo complessivo superi l'importo massimo spettante ai sensi della Legge n. 431/1998.

Esempio di calcolo:

Contributo spettante: € 2.800

Altro beneficio percepito per il pagamento del canone: € 500

Contributo liquidabile: $€ 2.800 - € 500 = € 2.300$

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione, ma viene considerato esclusivamente al momento della liquidazione.

Ripartizione delle risorse:

Qualora le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna risultino insufficienti rispetto al fabbisogno complessivo degli aventi diritto, il Comune procederà alla rideterminazione proporzionale dei

contributi spettanti, nei limiti delle somme effettivamente trasferite.

La presentazione della domanda e l'eventuale ammissione al beneficio non costituiscono pertanto titolo all'erogazione integrale del contributo teoricamente spettante.

Articolo 9 - Presentazione delle domande:

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dall'Unione dei Comuni del Barigadu e presentata **ENTRO IL TERMINE DEL 15/10/2026**. Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna all'Ufficio Protocollo del proprio Comune;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sociale@pec.unionecomunibarigadu.it

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno dichiarate irricevibili.

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, pena l'esclusione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporterà l'esclusione della domanda ovvero la definizione dell'istruttoria sulla base degli elementi già acquisiti.

Articolo 10 - Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato e degli eventuali rinnovi;
- c) attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente;
- d) copia del titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini extracomunitari;
- e) eventuale documentazione attestante il subentro nel contratto di locazione, nei casi previsti dal presente bando;
- f) dichiarazione relativa ad eventuali altri contributi o benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione;
- g) coordinate bancarie o postali (IBAN) intestate o cointestate al richiedente, ai fini dell'eventuale liquidazione del contributo;

Articolo 11 - Istruttoria delle domande:

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando:

- ✓ la completezza della documentazione allegata;
- ✓ il possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- ✓ la regolarità del contratto di locazione;
- ✓ la corrispondenza tra il contratto di locazione e l'abitazione principale del richiedente;
- ✓ la correttezza dei dati dichiarati.

Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, l'Unione dei Comuni del Barigadu potrà richiedere le necessarie integrazioni, assegnando un termine entro il quale il richiedente dovrà provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà definita sulla base della documentazione agli atti ovvero dichiarata inammissibile qualora le carenze riscontrate impediscano la verifica dei requisiti.

Articolo 12 - Graduatoria degli aventi diritto:

Al termine dell'istruttoria l'Unione dei Comuni del Barigadu approverà l'elenco delle domande ammesse e

l'elenco delle domande escluse, con l'indicazione della relativa motivazione.

L'ammissione al contributo non comporta automaticamente il diritto alla liquidazione dell'intero importo teoricamente spettante. L'importo effettivamente erogabile sarà determinato successivamente all'assegnazione delle risorse regionali e all'eventuale ripartizione proporzionale delle stesse.

Articolo 13 - Liquidazione del contributo:

La liquidazione del contributo avverrà esclusivamente a seguito: del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna; della conclusione dell'istruttoria comunale; e della verifica della documentazione attestante l'effettivo pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità di riferimento.

Ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno produrre: ricevute di pagamento; bonifici bancari o postali; quietanze; ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento del canone.

La documentazione prodotta dovrà consentire di ricondurre con certezza: il pagamento al contratto di locazione; l'alloggio oggetto della domanda; il periodo di riferimento.

Il Comune procederà alla verifica a consuntivo dei canoni effettivamente corrisposti e documentati, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Qualora dalla verifica emerga un importo del canone inferiore rispetto a quello dichiarato nella domanda, il contributo sarà rideterminato.

Nel caso in cui il beneficiario non produca la documentazione richiesta entro il termine assegnato, il Comune procederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Articolo 14 - Cumulabilità con altri contributi:

È ammesso il cumulo del contributo di cui al presente bando con altri benefici destinati al sostegno del pagamento del canone di locazione.

Prima della liquidazione del contributo, ogni comune Comune provvederà alla verifica degli eventuali ulteriori benefici percepiti dal richiedente.

Il cumulo dei benefici non potrà comunque superare l'ammontare del contributo massimo spettante ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 431/1998.

Qualora l'importo complessivamente percepito ecceda il contributo spettante, il Comune procederà alla rideterminazione dell'importo da liquidare.

Articolo 15 – Controlli:

Ai sensi degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione dei Comuni effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. A tal fine potrà procedere:

- all'acquisizione di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- alla consultazione delle banche dati disponibili;
- alla richiesta di ulteriore documentazione.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese:

- ✓ il richiedente decadrà dal beneficio;

- ✓ il Comune procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate;
- ✓ saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Restano ferme le responsabilità civili e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali:

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento amministrativo. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando.

Il titolare del trattamento è il Comune di L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento:

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Raffaella Masia

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marinella Casula

La responsabile del Servizio
Dott.ssa Marinella Casula